

## FISM E CHIESA

La Fism è una Federazione che opera ispirandosi ai valori cristiani e ciò implica un esplicito riferimento alla **Chiesa**, cioè al Popolo di Dio che riunisce i credenti in Gesù Cristo, ne continua nel tempo l'opera di evangelizzazione e di diffusione del Suo messaggio a tutti gli uomini.

Quando, dunque, si tratta di definire l'identità della Federazione, di cui fanno parte scuole cattoliche e scuole di ispirazione cristiana, è chiaro che essa si autocomprende e si autopresenta a partire dal suo riferimento ecclesiale; coerentemente, la proposta educativa delle scuole associate fa esplicito riferimento a Gesù Cristo, creduto e annunciato dalla Chiesa cattolica<sup>1</sup>.

Questo primo richiamo fondamentale per comprendere la fisionomia della Fism ha però bisogno di alcune esplicitazioni, allo scopo di evitare possibili malintesi o letture non corrette del **legame della Federazione con la Chiesa**.

### L'origine della Fism

La Fism è stata costituita il 1° marzo 1974 su esplicita sollecitazione della Conferenza Episcopale Italiana. Più precisamente: l'Ufficio di Pastorale Scolastica della CEI ha rilevato "l'opportunità di dare vita ad un organismo unitario per la promozione, la valorizzazione e la difesa... di questo importante istituto educativo [la scuola materna non statale]". Così si esprimevano il vescovo mons. Placido M. Cambiagli e don Giuseppe Rovea in una lettera ai vescovi italiani del 30 ottobre 1973 (prot. 1630/73). Nella stessa lettera si prospettava la necessità di dare vita ad un Convegno (che si sarebbe tenuto nei giorni 28-29 dicembre 1973) per "avviare concretamente il processo di costituzione della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.)" e si faceva una precisazione importante: "Il convegno, per il solo fatto che viene promosso dall'Ufficio Scolastico della C.E.I., sta a dire non solo l'interesse che l'Episcopato Italiano porta a questo problema, ma anche il sostegno morale che esso dà a questa iniziativa e la fiducia che ripone **nell'opera** che la **F.I.S.M.** si propone di svolgere a favore della scuola materna non statale, ed in particolare per quella di orientamento cattolico. Dovrà essere tuttavia ben chiaro, fin dall'inizio, che la Federazione manterrà piena ed intatta la sua autonomia funzionale e la sua piena democraticità nell'ambito dello statuto che vorrà darsi [sottolineato nel testo]".

La Fism è stata giuridicamente costituita con atto notarile e deposizione del relativo Statuto presso un notaio il giorno 1 marzo 1974. L'articolo 1 dello Statuto della Federazione così recita: "La Federazione Italiana Scuole Materne - F.I.S.M. - fondata a Roma il 1° marzo 1974 è l'organismo associativo promozionale e rappresentativo delle scuole materne non statali operanti in Italia che si qualificano autonome e orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana del bambino, del mondo e della vita".

---

<sup>1</sup> Ciò è espressamente richiamato nei testi del magistero, come ad esempio in: A) Concilio Vaticano II, *Gravissimum educationis*. B) Codice di Diritto Canonico: i canoni 793-821 (in particolare 793-806). C) Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, *La scuola cattolica*; D) CEI, *La scuola cattolica, oggi, in Italia*.

## La fisionomia della Fism

Ogni Fism provinciale associa le scuole materne che si ispirano ai valori cristiani; a livello nazionale la Fism si presenta come una Federazione a cui aderiscono le Fism provinciali.

La Fism è affidata a persone – con il trascorrere del tempo sempre più persone laiche – che operano in qualità di gestori, insegnanti, coordinatrici o che ricoprono incarichi nei vari organismi (Consiglio direttivo della scuola, Consiglio provinciale, Consiglio Nazionale, Segreteria Nazionale ecc.). Ogni persona che opera nella Fism si deve sentire impegnata a **mantenere l'identità cristiana delle scuole associate**, ciascuna secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità. All'interno della Federazione è prevista anche la figura del Consulente ecclesiastico, come indicato nello Statuto: "In considerazione della natura della Federazione e in riconoscimento del rilevante valore della componente etico-religiosa dell'attività educativa è prevista, **ai tre livelli territoriali**, la designazione da parte della competente Autorità ecclesiastica di un Sacerdote, in qualità di **Consulente ecclesiastico**" (art. 7). Appare scontato che il compito di salvaguardare l'identità dell'ispirazione cristiana è responsabilità di tutti coloro che a vario titolo operano nella Federazione; il Consulente ecclesiastico può essere considerato **una risorsa ulteriore a servizio della Federazione** per il raggiungimento degli obiettivi che essa si propone; in particolare, egli è stato voluto dalla Autorità ecclesiastica per dare un suo specifico contributo al rafforzamento di quella comunione ecclesiale che tutti i cristiani devono avere a cuore – nel caso specifico, i cristiani che operano a favore delle scuole materne di ispirazione cristiana.

La Fism **non è**, per usare il linguaggio del Codice di diritto canonico, una "**associazione pubblica**" (come è ad esempio l'Azione Cattolica); non è nata dalla volontà della Chiesa gerarchica che ad un certo momento avrebbe ritenuto opportuno, autonomamente, associare le scuole di ispirazione cristiana. La Chiesa gerarchica ha mostrato interesse per l'iniziativa<sup>2</sup> e si è proposta di offrire sostegno morale (v. lettera riportata precedentemente), ma ciò non toglie l'autonomia che deve avere la Federazione. E' naturale che questa autonomia non significa affatto che la Federazione si possa **muovere contro le indicazioni dei vescovi**, ma semplicemente che essa ha una organizzazione, un suo programma e il suo agire **si deve misurare continuamente in base alla fedeltà allo spirito cristiano**<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Nella lettera del 18 gennaio 1974 – prot. 54/74 - di mons. Enrico Bartoletti, Segretario generale della CEI, ai vescovi italiani si afferma che il processo di costruzione di un organismo unitario che associ le scuole materne non statali è "auspicato dall'Episcopato italiano".

<sup>3</sup> Nel Codice ha trovato piena accoglienza il diritto per tutti i fedeli di associarsi e di tenere riunioni per finalità ecclesiali; esso detta le norme che, "mentre riconoscono la libertà che spetta ai gruppi associativi, li sollecitano a tener conto dell'indole ecclesiale del loro operare, che deve realizzarsi sempre nella comunione della Chiesa" (*Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 22).

"Riguardo al modo di costituzione, alle finalità e al rapporto che si instaura tra l'associazione e l'autorità ecclesiastica, il Codice opera una distinzione tra associazioni *private* di fedeli *senza specifica rilevanza giuridica* nell'ordinamento canonico della Chiesa; associazioni *private* di fedeli in vario modo *riconosciute* dall'autorità ecclesiastica con o senza personalità giuridica; associazioni *pubbliche* di fedeli" (*Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 24).

Le prime hanno il diritto di chiedere alla Chiesa particolari autenticazioni e autorizzazioni; se, però, non avvertendone l'esigenza, non chiedono per la loro iniziativa una specifica rilevanza giuridica nell'ordinamento canonico, esse hanno comunque il dovere di vivere la comunione nella Chiesa.

Nei confronti delle seconde, "l'autorità ecclesiastica, su loro libera richiesta, opera un provvedimento idoneo a riconoscere la loro rilevanza giuridica. Il primo atto in tal senso è la presa visione degli Statuti... Lo stesso Codice prevede che un'associazione privata possa essere *lodata o raccomandata* dall'autorità ecclesiastica. In tal modo essa riceve, per così dire, una accresciuta credibilità ecclesiastica di fronte ai soci... Questi atti, però, pur essendo di alto valore ecclesiale, non mutano la natura delle singole associazioni: il loro agire non impegna

Da questo punto di vista, lo spirito e i criteri secondo i quali si deve muovere la Federazione sono quelli che si desumono dagli insegnamenti del magistero, ai vari livelli<sup>4</sup>.

Affermare ad esempio che la *'Fism è emanazione diretta della Chiesa'* o parlare della Fism come 'braccio esecutivo della Chiesa nel campo della scuola cattolica' o dire che 'poiché la Fism è stata voluta dalla CEI, è chiaramente uno strumento ecclesiale' significa servirsi di affermazioni assai imprecise dal punto di vista strettamente giuridico, se non addirittura errate. Queste affermazioni potrebbero valere semmai nel caso di "Associazioni pubbliche dei fedeli", che nascono 'dall'alto', sono volute direttamente dalla gerarchia e diventano, come nel caso della Azione cattolica, il braccio laicale della Chiesa. Se l'autorità gerarchica dovesse intervenire per condizionare più o meno direttamente le scelte che spettano alla responsabilità autonoma di chi opera in associazioni 'private', si potrebbe configurare anche il caso di violazione dei diritti della persona.

Una cosa dunque è la ricerca della **comunione ecclesiale**, che è un dovere a cui sono tenuti tutti coloro che vogliono appartenere alla Chiesa, altra cosa invece è **l'indebita ingerenza dell'autorità gerarchica nell'esercizio di responsabilità che competono ai cristiani battezzati nell'esercizio dei compiti loro affidati**.

Un pericolo che papa Francesco ha denunciato recentemente è quello del **clericalismo**. Nell'udienza del 22 marzo 2014 nella sala Clementina in Vaticano con i rappresentanti delle radio e televisioni cattoliche italiane aderenti al "Corallo", il papa parlando a braccio così si è espresso: "Lei ha detto un'altra cosa, che anch'io menziono nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*. Ha parlato del clericalismo. E' uno dei mali, uno dei mali della Chiesa. Ma è un male 'complice', perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare i laici, ma tanti laici, in ginocchio, chiedono di essere clericalizzati, perché è più comodo! E questo è un peccato a due mani! Dobbiamo vincere questa tentazione.

Il laico deve essere laico, battezzato ha la forza che viene dal suo Battesimo. Servitore, ma con la sua vocazione laicale, e questo non si vende, non si negozia, non si è complice con l'altro... No. Io sono così! Perché ne va dell'identità, lì".

---

che la responsabilità delle associazioni stesse. Ciò nonostante, esse rimangono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica" (*Le aggregazioni laicali nella chiesa*, n. 26).

Infine, per quanto riguarda le associazioni pubbliche, queste sono costituite in "persona giuridica pubblica", agiscono "in nome della Chiesa, ossia in favore di scopi ed utilizzando mezzi che impegnano in modo immediato la responsabilità dell'autorità ecclesiastica per il bene pubblico della Chiesa. Per tale motivo all'autorità ecclesiastica competono sulle associazioni pubbliche poteri di intervento e di vigilanza più ampi di quelli previsti per le associazioni private" (*Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 28).

<sup>4</sup> Si possono ricordare, tra gli altri, i seguenti:

Concilio Vaticano II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem* (in particolare i nn. 23-25);

- Pontificio Consiglio per i Laici, I sacerdoti nelle associazioni dei fedeli. Identità e missione (1981);
- CEI: Commissione episcopale per l'apostolato dei laici, *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti ed associazioni* (Nota Pastorale, 1981);
- Giovanni Paolo II, *Christifideles laici* (Esortazione apostolica, 1988);
- CEI: Commissione episcopale per l'apostolato dei laici, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* (Nota Pastorale, 1993).

## Le scelte operative della Fism

A partire da quanto finora richiamato, diventa relativamente più facile individuare modalità e procedure per affrontare ed assumere decisioni che possono riguardare le situazioni più diverse. I parametri di riferimento rimarranno in ogni caso, da una parte, la **salvaguardia della comunione ecclesiale** e, dall'altra, il rispetto rigoroso di quanto previsto nello Statuto che autonomamente la Federazione si è data. Ciò vale, ad esempio, quando si affrontano problemi riguardanti i rapporti con le istituzioni pubbliche, i sindacati, i partiti; quando si tratta di fare delle scelte riguardanti i tratti distintivi che caratterizzano il Progetto educativo di una scuola che si ispira ai valori cristiani<sup>5</sup>; quando si devono prendere decisioni riguardanti gli aspetti organizzativi e gestionali delle scuole e della Federazione.

E' opportuno inoltre richiamare **la necessità che il confronto e il dialogo tra i vari soggetti (organizzazioni)** che si ispirano ai valori cristiani o che comunque sono impegnati a vario titolo nell'ambito pastorale (ad esempio, una consulta diocesana o regionale per la pastorale scolastica, il direttore dell'ufficio diocesano che si occupa dell'IRC, le Associazioni professionali come Aimc e Uciim, le Associazioni dei genitori...) siano **ispirati da un atteggiamento evangelico di benevolenza e fiducia da parte di tutti**, ricordando l'antico effato latino: *in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas*<sup>6</sup>. In particolare, tenendo conto dell'esperienza ormai ventennale di Consulente ecclesiastico della Fism, credo opportuno anche richiamare la necessità che da parte dei sacerdoti sia un dovere presentarsi di fronte ai laici con atteggiamento di sincera stima e collaborazione, evitando atteggiamenti che potrebbero far sospettare di clericalismo o di minore rispetto della doverosa libertà che spetta ai laici battezzati. Sono certo di dire una cosa vera quando affermo che nell'ambito della Fism, accanto a tante religiose e religiosi e sacerdoti assai benemeriti nei confronti delle scuole materne che si ispirano ai valori cristiani, vi è stata e continua ad esserci una folta schiera di laiche e laici che con il loro impegno generoso e disinteressato rendono possibile l'esistenza e il normale funzionamento di queste scuole (senza con questo voler negare carenze e limiti nel loro operato).

## Il Consulente ecclesiastico della Fism

Quanto appena richiamato va tenuto presente per comprendere meglio il significato e il ruolo del sacerdote all'interno delle organizzazioni di ispirazione cristiana.

La Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* afferma che "discernere e riconoscere nelle realtà aggregative il segno del soffio dello Spirito che arricchisce la Chiesa con doni sempre nuovi, è compito che spetta anzitutto ai Pastori. La prima responsabilità è dei Vescovi... Associato al ministero del Vescovo è quello dei Presbiteri. Anche ad essi... competono la *scoperta* di carismi, ministeri, uffici, vocazioni e forme di vita: il *giudizio* circa la loro autenticità, da offrire al Vescovo e alla autorità che li ha nominati; l'*accoglienza* cordiale e senza pregiudizi; la *promozione* e il *coordinamento* in vista di riportare tutto e tutti alla unità nella verità e nella carità. In realtà la cura pastorale verso le aggregazioni laicali, nell'ambito sia diocesano che sopradiocesano, si esprime prevalentemente attraverso la loro opera. Il

---

<sup>5</sup> Si dovrà, comunque, tenere presente che per quanto riguarda specificamente l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), la competenza per rilasciare la dichiarazione di idoneità agli insegnanti è di competenza dell'ordinario diocesano.

<sup>6</sup> In questo senso è molto opportuna e senz'altro apprezzabile l'iniziativa presa nella regione Lombardia di creare un 'Tavolo di confronto' (o Gruppo di lavoro) che favorisca e migliori la reciproca conoscenza tra Chiesa locale e Fism, così da essere meglio attrezzati nell'affrontare i vari problemi che si presentano.

ministero dei Presbiteri nelle realtà aggregative, quali *assistenti* o *consulenti ecclesiastici*, è di essere artefici di comunione, educatori nella fede, testimoni di Dio, apostoli di Gesù Cristo, ministri dell'Eucaristia e della vita sacramentale, guide e maestri spirituali”<sup>7</sup>.

Secondo il Codice di diritto canonico, per le associazioni pubbliche di fedeli è previsto che si nomini, da parte della competente autorità ecclesiastica, “il cappellano o l’assistente ecclesiastico”; invece, **“l’associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell’Ordinario del luogo”**<sup>8</sup>.

Per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni scolastiche, i sacerdoti ai quali è affidata una specifica cura pastorale al loro interno vengono designati con il termine di *assistenti* o (come nel caso della FISM) *consulenti ecclesiastici*. Di norma, i primi sono sacerdoti che operano nelle associazioni pubbliche ed è l’autorità ecclesiastica che procede, anche in maniera del tutto autonoma, a nominarli; i consulenti sono, invece, sacerdoti che l’associazione privata ‘può scegliere liberamente’, se lo desidera, salva poi la necessità di avere la conferma da parte dell’Ordinario del luogo.

La presenza del Consulente ecclesiastico nelle associazioni pubbliche o private deve essere sempre caratterizzata da una ‘intenzionalità pastorale’. Nel Decreto conciliare sull’apostolato dei laici si legge infatti: “Siano scelti con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato. Coloro che si dedicano a questo ministero, una volta ricevuta la missione dalla Gerarchia, la rappresentano nella loro azione pastorale; favoriscano le opportune relazioni dei laici con la Gerarchia stessa, sempre aderendo fedelmente allo spirito e alla dottrina della Chiesa; consacrino se stessi ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico delle associazioni cattoliche ad essi affidate; le assistano con il loro sapiente consiglio nella loro operosità apostolica e ne favoriscano le iniziative. Instaurando un continuo dialogo con i laici studino attentamente quali siano gli accorgimenti per rendere più fruttuosa la loro azione apostolica; promuovano lo spirito d’unione all’interno dell’associazione medesima, come pure fra essa e le altre”<sup>9</sup>.

Alla luce di quanto appena richiamato, non è difficile ricavare criteri e linee operative concrete in base ai quali il Consulente ecclesiastico possa stabilire come agire anche nelle situazioni concrete, per mettersi sempre più al servizio della Fism nel rispetto delle competenze attribuite dalla Statuto ai singoli organismi e alle persone che ricoprono determinati ruoli.

**d. Aldo Basso**

(Consulente ecclesiastico nazionale della Fism)

---

<sup>7</sup> Le aggregazioni laicali nella Chiesa, nn. 46-47.

<sup>8</sup> Codice di diritto canonico, can. 324 § 2.

<sup>9</sup> n. 24.